



**Bando di concorso a.a. 2020/2021 per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 12 del "Programma regionale annuale per il diritto allo studio universitario approvato con deliberazione della Giunta Regione Marche n. 903 del 13/7/2020**

<b>Sommario</b>	<b>Pag.</b>
<b>Art. 1 Principi generali</b> .....	2
<b>Art. 2 Destinatari del beneficio e istituzioni universitarie</b> .....	2
<b>Art. 3 Termini per l'iscrizione ai singoli corsi</b> .....	2
<b>Art. 4 Durata di concessione dei benefici</b> .....	3
<b>Art. 5 Requisiti richiesti per la partecipazione al concorso</b> .....	4
<b>Art. 6 Requisiti di merito</b> .....	4
<b>Art. 7 Requisiti economici e patrimoniali</b> .....	7
<b>Art. 8 Modalità e termini per la presentazione della domanda</b> .....	9
<b>Art. 9 Documentazione richiesta per la partecipazione al concorso</b> .....	12
<b>Art. 10 L'importo dei contributi</b> .....	13
<b>Art. 11 La ripartizione dei fondi destinati alla concessione dei contributi</b> .....	15
<b>Art. 12 Formulazione delle graduatorie</b> .....	15
<b>Art. 13 Pubblicazione delle graduatorie</b> .....	16
<b>Art. 14 Modalità di erogazione</b> .....	17
<b>Art. 15 Cause di esclusione</b> .....	17
<b>Art. 16 Cause di revoca o decadenza</b> .....	18
<b>Art. 17 Modalità per il recupero del contributo a seguito di un provvedimento di revoca</b> .....	19
<b>Art. 18 Accertamento delle condizioni economiche, di merito e sanzioni amministrative</b> .....	19
<b>Art. 19 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679</b>	<b>20</b>
<b>Art. 20 Il responsabile del procedimento</b> .....	22
<b>Art. 21 Norma di rinvio</b> .....	22



## **ART. 1**

### **PRINCIPI GENERALI**

L'Erdis, in applicazione dell'art. 12 del Programma regionale sul diritto allo studio approvato con deliberazione della Giunta regione Marche n. 903 del 13 luglio 2020, attraverso l'utilizzo di sole risorse regionali, promuove con il presente bando la concessione di contributi in denaro per l'anno accademico 2020/2021, anche a chi attesta un importo ISEE superiore a 21.000,00 euro e comunque fino al limite di 23.000,00 euro se nel periodo marzo/maggio 2020 sussiste una diminuzione del reddito familiare, inteso come liquidità finanziaria, per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In ogni caso il contributo la cui concessione è disciplinata dal presente bando è incompatibile e incumulabile con la Borsa di Studio di cui al Bando Diritto allo Studio a.a. 2020/2021 approvato con deliberazione n. 37/2020 e la Borsa di Studio Straordinaria di cui al bando approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 16/7/2020.

## **ART. 2**

### **DESTINATARI DEL BENEFICIO E ISTITUZIONI UNIVERSITARIE**

- 2.1 Hanno titolo a partecipare al concorso per il conferimento del contributo, per l'anno accademico 2020/2021, limitatamente al conseguimento del primo titolo di laurea per ciascun livello di studio, gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dal presente bando che si iscrivono:
- a) ai corsi di laurea di primo e secondo livello e di laurea magistrale a ciclo unico in attuazione del Decreto 509/99, sostituito dal Decreto Miur n. 270 del 22/10/2004 (Università degli Studi di Camerino, Macerata, Urbino e Politecnica delle Marche Ancona);
  - b) ai corsi di primo e secondo livello previsti dalla legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99 (ISIA di Urbino, Accademia di Belle Arti di Urbino e Macerata, Conservatorio di musica di Pesaro e Fermo afferenti rispettivamente il presidio di Urbino e Macerata);
  - c) ai corsi Poliarte - Politecnico delle arti applicate all'impresa di cui al D.Miur n. 623/2016 e alla convenzione DDPF n. 14 del 07/03/2017;
  - d) ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione attivati presso le sedi universitarie di Urbino Macerata Ancona e Camerino (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Dlgs 4 agosto 1999, n. 368);
  - e) ai corsi di dottorato di ricerca eventualmente attivati dalle università ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, a condizione che l'iscritto non benefici della borsa di studio di cui al Decreto Ministeriale n. 224/99.
  - f) alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona, riconosciuta con decreto MIUR 24-09-2003 e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la regione Marche;
- 2.2 La laurea vecchio ordinamento è fatta corrispondere alla laurea magistrale e consente di concorrere al contributo limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (decreto MIUR 22/10/2004 n. 270).
- 2.3 Il titolo di Diploma universitario conseguito presso le scuole dirette a fini speciali, delle Istituzioni universitarie del territorio è fatto corrispondere, in base alla normativa vigente, alla Laurea Triennale.
- 2.4 Gli iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non possono beneficiare del contributo.
- 2.5 Le scuole di Specializzazione per le professioni legali, come le altre Scuole di Specializzazione che non sono obbligatorie per l'esercizio della professione ai sensi dell' art. 2 lettera d), non rientrano nella concessione del contributo.

## **ART. 3**

### **TERMINI PER L'ISCRIZIONE AI SINGOLI CORSI**

Per l'anno accademico 2020/2021 gli studenti dovranno essere iscritti ai corsi entro le date previste dai bandi pubblicati dalle Istituzioni Universitarie di cui all'art. 2.



## ART. 4

### DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Il beneficio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di cui al presente articolo con le seguenti modalità:

- 4.1 Corsi attivati in attuazione del D.M. 270/2004 dall'Università degli studi di Ancona, Camerino, Macerata ed Urbino e dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona di cui al DM 24.9.2003 e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la regione Marche:
- Per gli iscritti ai corsi di **Laurea (L)**, per un periodo di **sette semestri**, a partire dall'anno di prima immatricolazione ad un qualsiasi corso di studi universitario;
  - Per gli iscritti ai corsi di **Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU)** per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre a partire dall'anno di prima immatricolazione ad un qualsiasi corso di studi universitario;
  - Per gli iscritti ai corsi di **Laurea Magistrale (LM)** per un periodo **cinque semestri** a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario di secondo livello;
  - Per gli iscritti ai corsi del **Dottorato di Ricerca (DOT)**, a condizione che l'iscritto non benefici della borsa di studio di cui al Decreto Ministeriale n. 224/99, ed ai corsi di Specializzazione (SSP), ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368, il beneficio è concesso per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario di terzo livello.
- 4.2 Agli studenti che si iscrivono all'ISIA, all'Accademia di Belle Arti di Macerata e di Urbino nonché al Conservatorio di musica "G. Rossini" di Pesaro e al "G. B. Pergolesi" di Fermo, il beneficio è concesso per lo stesso periodo di tempo stabilito per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D. M. n. 270/04 dell'Università a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto.
- 4.3 Per gli iscritti agli Istituti tecnici superiori ITS per la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.
- 4.4 **Per gli studenti diversamente abili con invalidità non inferiore al 66% o per gli studenti con invalidità riconosciuta dalla competente commissione ai sensi della l. 104/1992** i benefici sono concessi per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:
- Laurea – per un periodo di nove semestri;
  - Laurea Magistrale – per un periodo di sette semestri;
  - Laurea Magistrale a ciclo unico:
    - con durata legale di 5 anni – per un periodo di tredici semestri;
    - con durata legale di 6 anni – per un periodo di quindici semestri;
  - per gli iscritti agli Istituti tecnici superiori ITS qualora i corsi siano strutturati in CFU (crediti formativi universitari) e le Fondazioni ITS siano convenzionate con la Regione Marche per il DSU (diritto allo studio universitario), per la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.
- 4.5 Per gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2.1 che accedono contemporaneamente per l'a.a. 2020/2021 agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all'art. 3 del D.M. del 10/8/2017 n. 616 la durata del periodo per la concessione è aumentata di un semestre.
- 4.6 L'anzianità universitaria viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno e, in caso di re-iscrizione agli studi, lo studente ha titolo per concorrere alla concessione del beneficio, a condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita per lo stesso anno di corso e che sia in possesso dei requisiti richiesti.
- 4.7 Il computo dei semestri avviene sempre a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto al rispettivo livello, indipendentemente dalla sede e dal corso di prima iscrizione ad una qualsiasi Istituzione Universitaria Italiana.
- Per anno di prima iscrizione si intende il primo accesso ai corsi.**
- 4.8 Gli anni di sospensione dagli studi (massimo due), concesso con decreto rettorale, non saranno computati al fine della valutazione del merito (anni di carriera) dello studente per l'erogazione dei benefici.
- 4.9 **Studenti in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono ad un corso di laurea a ciclo unico.**
- Gli studenti **in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono** ad un corso di laurea, attivato in conseguenza della riforma universitaria (magistrale a ciclo unico), potranno usufruire del beneficio per la differenza tra il numero degli anni impiegati per il conseguimento del titolo posseduto e gli anni



per i quali è prevista la concessione del contributo al corso di laurea a cui lo studente chiede di iscriversi per l'anno accademico 2020/2021.

Per gli studenti medesimi, il contributo potrà essere concesso, comunque, a partire dall'anno di iscrizione successivo al numero di anni impiegati per conseguire il titolo nel corso di provenienza.

#### 4.10 Studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale

I benefici sono concessi agli studenti che abbiano i requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo di studio precedente.

4.11 Lo studente che risulti vincitore di contributo per l'ultimo semestre che si laurei entro la sessione autunnale o quella straordinaria di marzo o aprile dell'anno accademico 2019/2020, decade dal beneficio del contributo in quanto non in possesso dell'iscrizione per l'a.a. 2020/2021.

### ART. 5

#### REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Lo studente che richiede il contributo deve essere in possesso dei requisiti di merito, economico patrimoniali di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente bando.

### ART. 6

#### REQUISITI DI MERITO

6.1 Possono concorrere all'assegnazione del contributo per l'anno accademico 2020/2021, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito:

#### 6.2 STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO:

- a) **Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico**, di cui all'art. 2 del presente bando fatto salvo il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, i requisiti di merito sono valutati ex post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata del contributo. Il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito entro la data del **10/08/2021** almeno **20 crediti** per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno **10 crediti per gli altri**.
- b) Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi ITS, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata del contributo; il requisito di merito, richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del 10/08/2021, almeno 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (semestri) ed almeno 9 crediti per gli altri.

#### 6.3 Studenti diversamente abili.

Tali disposizioni non si applicano agli studenti diversamente abili riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi della Legge 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%.

6.4 Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti universitari.

#### 6.5 STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Soddisfatti gli eventuali obblighi formativi, per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo (gli anni di carriera dovranno comprendere la totalità degli anni a partire dall'anno di prima immatricolazione in assoluto e fino all'anno accademico 2020/2021) i requisiti da acquisire entro il 10 agosto 2020 sono:

Laurea di 1° livello		Laurea magistrale		Laurea magistrale a ciclo unico		Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	
2° anno	25	2° anno	30	2° anno	25	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
3° anno	80	ulteriore semestre	80	3° anno	80	
ulteriore semestre	135			4° anno	135	



	5° anno	190
	6° anno	245
	ulteriore semestre	55 crediti in più rispetto al 6° anno

Lo studente che si iscrive al secondo anno della laurea e della laurea magistrale a ciclo unico, oltre ad aver maturato i crediti indicati in tabella per poter concorrere al contributo deve aver soddisfatto anche gli eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione al corso (Art. 6 Decreto MIUR. 270/2004).

6.6 Requisito indispensabile per l'accesso al beneficio è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

In ordine al requisito di merito del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per l'accesso al beneficio, si precisa che, in virtù della recente sentenza del TAR Marche n. 383/2020, non passata in giudicato e soggetta ad impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, allo stato la richiesta del possesso di tale requisito da parte dello studente è sospesa, con espressa riserva dell'Ente di rivalutare ed aggiornare le graduatorie finali e richiedere la restituzione di quanto concesso ai soggetti che dovessero risultare non legittimati, all'esito del giudizio innanzi al Consiglio di Stato.

#### 6.7 Valutazione del merito per gli studenti che effettuano un Passaggio di corso

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che abbiano effettuato un passaggio di corso, i **crediti formativi, sono validi solo se riconosciuti** per il corso di studio per il quale si richiede il beneficio. Pertanto, i crediti sopra menzionati sono validi solo se previsti dal piano degli studi relativo all'anno del corso di laurea per il quale lo studente chiede il beneficio.

Nel caso in cui il passaggio di corso non sia stato deliberato dalle competenti autorità universitarie alla data della compilazione della domanda lo studente dovrà dichiarare i crediti maturati nel corso di studio di provenienza.

La posizione in graduatoria nel nuovo corso di laurea (corso a cui lo studente si iscrive nell'anno accademico 2020/2021) sarà provvisoriamente determinata sulla base del merito maturato nel corso di provenienza.

Allo stesso modo saranno valutate le carriere degli studenti che passano o si trasferiscono da corsi di laurea triennali a corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Anche per questi studenti si applica il principio dell'art. 6.5 e cioè che gli anni di carriera dovranno comprendere la totalità degli anni a partire dall'anno di prima immatricolazione in assoluto e fino all'anno accademico 2020/2021.

#### 6.8 Valutazione dei crediti acquisiti ma non ancora convalidati entro il 10 agosto 2020.

Al fine dell'ammissione al concorso e del calcolo del punteggio che determina la posizione in graduatoria dello studente, i crediti non ancora convalidati entro il 10 agosto 2020 quali:

- a) crediti relativi agli esami sostenuti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (es. Socrates/Erasmus);
- b) crediti non ancora convalidati a causa di regolarizzazione della posizione didattico-amministrativa dello studente (es. trasferimento da altra Università);

**devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.**

Saranno utilmente valutati ai fini del calcolo del punteggio, indipendentemente dalla data di convalida, tutti gli esami/crediti certificati dalla segreteria competente come sostenuti entro il **10 agosto 2020**.

6.9 Lo studente **trasferito da altra sede universitaria** o che abbia richiesto un passaggio di corso è tenuto a presentare, a seguito della delibera del competente organo universitario, un'autocertificazione dalla quale si possano valutare i crediti convalidati e l'anno di corso al quale è stato ammesso.

6.10 **STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RICONOSCIUTI DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELLA L. 104/92 O "INVALIDITA' NON INFERIORE AL 66%"**

**Corsi attivati in attuazione del D.M. 270/04 e dalla legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale:**

I requisiti di merito individualizzati da acquisire entro il 10/8/2020 si discostano del **40%** da quelli previsti all'art. 6.5 del presente articolo. La durata di concessione dei benefici è di **nove** semestri per i corsi di laurea triennale, di **sette** semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale e di **quindici** semestri per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico.



Laurea di 1° livello		Laurea magistrale		Laurea magistrale a ciclo unico con durata di 5 anni		Laurea magistrale a ciclo unico con durata legale di 6 anni		Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	
2° anno	15	2° anno	18	2° anno	15	2° anno	15	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
3° anno	48	3° anno	48	3° anno	48	3° anno	48	
1°FC°anno	81	Ultimo semestre	81	4° anno	81	4° anno	81	
Ulteriore semestre	114			5° anno	114	5° anno	114	
				6°anno	147	6°anno	147	
				ulteriore semestre	180	7° anno	180	
						ulteriore semestre	213	

Agli studenti diversamente abili non **si applicano i criteri di merito previsti, dall'art. 6, punto 2** del Programma Regionale per l'a.a. 2020/2021 per l'erogazione della 2° rata del contributo e per il caso di revoca o decadenza dal beneficio.

#### 6.11 Valutazione dei crediti

I crediti di cui al presente articolo sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

I limiti indicati per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

**I crediti in esubero, (in sovrannumero o fuori piano di studi) cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.**

#### 6.12 BONUS

Per il solo conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso ai benefici di cui ai commi precedenti lo studente su espressa richiesta, può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "BONUS" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale possono utilizzare la quota di bonus maturata e non utilizzata durante l'iscrizione al precedente corso di laurea. Coloro che non hanno mai usufruito dei bonus nel corso di laurea di primo livello potranno utilizzare per il secondo anno della magistrale massimo n. 15 bonus.

Il **BONUS** può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del "Bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. (Esempio studente iscritto ad un corso di laurea di primo livello: se al secondo anno ha utilizzato n. 3 crediti di bonus sui n. 5 a disposizione, per raggiungere il requisito minimo previsto per la partecipazione al concorso pari a n. 25 crediti, l'anno successivo, iscritto al terzo anno, per raggiungere il requisito minimo previsto per la partecipazione al concorso pari a n. 80 crediti, dovrà aver conseguito almeno n. 78 crediti reali ai quali potrà aggiungere i n. 2 crediti bonus residui non utilizzati).



La richiesta di utilizzo del bonus deve essere effettuata in sede di compilazione della domanda di beneficio.

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a seguito del conseguimento di un diploma presso le scuole dirette a fini speciali, equiparato ad un titolo di primo livello.

### 6.13 **Requisito di merito per il mantenimento del contributo concesso agli studenti iscritti al primo anno di corso.**

Per il mantenimento del contributo, gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, devono sostenere entro il **30 novembre 2021**, almeno **venti crediti**, per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno **dieci crediti** per gli altri, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento del contributo o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Non è consentito l'utilizzo dei bonus per il raggiungimento dei limiti di cui al capoverso precedente.

In presenza delle seguenti situazioni eccezionali i termini per il conseguimento del merito richiesto per il mantenimento del contributo possono essere prorogati di tre mesi:

- a) eventi luttuosi riferiti ai componenti del nucleo familiare dichiarato;
- b) ricovero ospedaliero di almeno dieci giorni del richiedente il beneficio;
- c) nascita di un figlio;
- d) eventi rientranti fra le cause di calamità naturali.
- e) Altri casi di particolare gravità debitamente documentati.

L'istanza di proroga debitamente documentata deve essere presentata, a pena di esclusione, prima della scadenza del termine fissato per conseguire il merito richiesto dal bando.

L'accoglimento delle istanze per i casi indicati alla lettera e) è subordinato alla valutazione del Direttore il quale può avvalersi del parere di una Commissione appositamente nominata. In caso di accoglimento della richiesta lo studente deve comunicare il raggiungimento del merito entro 15 giorni successivi alla data di scadenza della proroga concessa, pena la decadenza dal beneficio.

### 6.14 **Gli studenti vincitori che non conseguono il requisito di merito entro il 30 novembre 2021 incorrono nella revoca del contributo, tali studenti sono tenuti a restituire le somme eventualmente percepite.**

Le somme da restituire saranno definite nelle rispettive determinazioni di pagamento che saranno notificate agli studenti interessati.

Il rimborso, definito nel provvedimento di revoca, dovrà avvenire con le modalità indicate nel provvedimento stesso.

## ART. 7

### REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI

- 7.1 Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per le prestazioni del Diritto allo Studio Universitario, con specifico riferimento allo studente richiedente il beneficio, come previsto dal DPCM n.159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 6 del Programma annuale della regione Marche per l'a.a. 2020/2021. Pertanto tutti gli studenti dovranno recarsi presso un CAAF o altro professionista abilitato per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa ai redditi dell'anno d'imposta 2018. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente come previsto dall'art 10 comma 6 del DPCM n.159/2013.

### 7.2 **Gli indicatori ISEE e ISPE**

Possono concorrere all'assegnazione del contributo per l'anno accademico 2020/2021, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti economico/patrimoniale:

- **ISEE fino a € 23.000,00 a condizione che nel periodo marzo/maggio 2020 sussista una diminuzione del reddito familiare, inteso come liquidità finanziaria, per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Con riguardo al requisito della diminuzione del reddito familiare si precisa che devono sussistere le seguenti condizioni:

- a) **lavoro dipendente**: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente deve essere almeno pari al 20% e viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità 2020. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;



b) lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo deve essere almeno pari al 30% e viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo, aprile, maggio, anni 2019 e 2020;

c) lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito della riduzione di reddito non inferiore al 20%, viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell'anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

d) nel caso più redditi omogenei (es. 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazioni sociali di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione rispettivamente del 20% e del 30%;

e) nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazione sociale di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016 gli stessi vanno sommati tra loro e il requisito si considera soddisfatto quando la riduzione è pari ad almeno il 25%.

Gli studenti richiedenti il contributo nella domanda dovranno rendere specifica dichiarazione ai sensi dell'art. 46 del D.p.r. n. 445/2000 di trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a,b,c,d,e a pena di esclusione dal beneficio.

- ISPE fino a € **38.000,00**.

Il superamento anche solo di uno dei valori Isee e Ispe è causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013, nel caso in cui il richiedente la prestazione sia stato beneficiario di borsa di studio nell'anno 2018, certificata dall'Ente con attestazione CU-2019, ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto, dall'ente erogatore, l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

### 7.3 Definizione del nucleo familiare

Per la concessione della beneficio, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal DPCM n.159 del 05/12/2013.

**Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare**, richiedenti i benefici per il diritto allo studio, l'attestazione ISEE deve contenere la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di ...." (riportare il Codice Fiscale di entrambi o più studenti).

### 7.4 Studente indipendente

Ai sensi del DPCM 159/2013, art. 8, lo studente che non abita più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità' abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà' di un suo membro e comunque non presso parenti di ogni ordine e grado;
- redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In base al decreto ministeriale n. 363 del 29/12/2015, l'adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.

**7.5** I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del Dpcm n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del decreto n. 159/2013.

### 7.6 Studente iscritto ai Corsi del Dottorato di Ricerca

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 (art. 8, comma 4, DPCM 159/2013).

### 7.7 Rifugiati politici ed apolidi



Ai fini della valutazione della condizione economica, per **gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi**, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13.

#### **7.8 L'indicatore parificato per studenti stranieri non residenti in Italia o con il nucleo familiare dei genitori residenti all'estero.**

Gli studenti **non residenti in Italia** (Extra-UE o UE con nucleo familiare all'estero) e **lo studente straniero residente in Italia, non indipendente, con nucleo familiare dei genitori residenti all'estero** dovranno, al pari degli studenti italiani, presentare la certificazione ISEE e ISPE. Considerato che tale calcolo non è contemplato nel DPCM 159/2013, sulla base della normativa vigente, le Rappresentanze nazionali degli Organismi per il diritto allo studio universitario e i Centri di assistenza fiscale hanno stipulato un protocollo di intesa, rinnovabile anche per il 2020, per il calcolo ISEE applicabile agli studenti stranieri. Sulla base di quanto previsto dal protocollo gli studenti stranieri dovranno presentare la Scheda raccolta dati **con indicatore parificato universitario** rilasciata da un CAAF convenzionato e riportare le relative informazioni che saranno richieste nel modulo di domanda online.

Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia e non è iscritto alle liste AIRE che si iscrivono ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico con domanda presentata regolarmente nel termine stabilito e che non saranno in grado di presentare con la domanda tutta la necessaria documentazione in originale relativa al nucleo familiare, ai redditi e patrimoni esteri, potranno provvisoriamente allegare copia fotostatica della documentazione, anche se non legalizzata.

A pena di esclusione dalle graduatorie definitive, con l'eventuale restituzione del valore dei benefici usufruiti, i predetti studenti debbono consegnare all'ERDIS entro il **29 ottobre 2020**, in un unico plico gli originali legalizzati e la scheda raccolta dati con l'indicatore parificato universitario.

Il suddetto termine del 29 Ottobre può essere eccezionalmente prorogato fino ad un massimo di 15 giorni con provvedimento del Direttore generale.

La documentazione necessaria per il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato è indicata all'art. 11 del presente bando.

#### **7.9 ISEE corrente**

L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del DPCM 159/2013 e secondo le modalità ivi descritte.

#### **7.10 Il beneficiario degli interventi, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio, o in caso di errori nella dichiarazione Isee utilizzata per la richiesta del contributo è tenuto a presentare, anche in corso d'anno, una nuova Dichiarazione sostitutiva unica e a darne comunicazione all'Ente il quale provvederà alla revoca del beneficio nel caso in cui uno o entrambi gli Indicatori Isee superino le soglie stabilite all'art. 7 del presente bando.**

### **Art. 8**

#### **TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

##### **8.1 Termini perentori per la presentazione della domanda**

La domanda del contributo per l'anno accademico 2020/2021 deve essere presentata, pena esclusione dal concorso, entro le **ore 18,00 del giorno 1 Ottobre 2020, rispettando le disposizioni di seguito descritte.**

##### **8.2 Modalità di presentazione della domanda**

Lo studente che presenta la domanda di contributo deve essere in possesso dell'Attestazione ISEE, salvo le diverse disposizioni di cui all'art. 7 del bando se studente italiano o straniero con redditi prodotti all'estero. Qualora ne sia sprovvisto e la scadenza dei termini sia imminente, deve presentare presso un CAAF abilitato o direttamente all'INPS, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva del modulo MB2 - Quadro C (prestazioni universitarie) prevista all'art. 10 del DPCM n. 159/2013. **La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere presentata in ogni caso, entro il termine di scadenza della domanda, pena l'esclusione dal beneficio** (art. 11 comma 9 del DPCM n. 159/2013).

Lo studente, può, quindi, presentare la domanda di contributo (entro l'1/10/2020), anche nel caso in cui non sia in possesso dell'attestazione ISEE, assumendo sul modulo di domanda online, l'impegno a presentare la dichiarazione sostitutiva unica entro il giorno 1/10/2020 termine di scadenza della domanda.



Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate unicamente on line; la procedura di accesso alla domanda medesima sarà indicata sul portale dell'Erdis.

**Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle di seguito descritte.**

#### **L'autenticazione al sito web**

Lo studente dopo avere effettuato l'accesso al sito web e prima della compilazione, dovrà autenticarsi con il sistema previsto dalla Regione Marche denominato "Cohesion 2.0" che prevede le seguenti modalità:

- **Autenticazione DEBOLE con Utente e Password.**

Tale tipologia di account può essere ottenuto direttamente on-line creando il proprio utente basato sul Codice Fiscale. Successivamente viene indicata via e-mail la procedura per l'ottenimento della propria password.

- **Autenticazione FORTE con Pin Raffaello**

E' necessario in questo caso recarsi in una LRA autorizzata (Local Registration Authority) il cui elenco è visibile sul sito [www.cartaraffaello.it](http://www.cartaraffaello.it), o presso gli sportelli di front office del diritto allo studio della regione Marche, muniti di un documento ufficiale in corso di validità (Carta di identità, Passaporto) ed un documento attestante il proprio Codice Fiscale.

Verranno rilasciate le credenziali di cui: una prima parte in formato stampa ed una seconda parte via e-mail

Il rilascio di tali credenziali è gratuito e vale per sempre sino a revoca dell'intestatario.

- **Autenticazione forte con OTP - (Pin OTP)**

La modalità di autenticazione **OTP Cohesion - One Time Password**, a differenza delle terna Pin Raffaello, è una credenziale valida solo per una singola sessione di accesso. La OTP, al contrario delle credenziali statiche, non può essere memorizzata, pertanto richiede una tecnologia supplementare per poter essere generata ed usata ad ogni accesso. In particolare è richiesta l'installazione dell'APP Google Authenticator nel proprio smart phone e comunque il possesso, per il primo accesso, di un codice Pin.

- **Autenticazione FORTE tramite Smart-Card**

Qualora lo studente abbia a disposizione un lettore di Smart-Card e sia già titolare di una card riconosciuta dal sistema Cohesion-2.0 è possibile autenticarsi tramite tale supporto.

- **Per l'anno accademico 2020/2021 lo studente può autenticarsi anche con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) che consente diverse tipologie di autenticazione secondo i seguenti livelli dello stesso Spid:**

- **Autenticazione DEBOLE con Spid di livello 1**

- **Autenticazione FORTE con Spid di livello 2 e livello 3**

Per ottenere il proprio SPID, è possibile fare riferimento al sito [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it) dove è possibile reperire tutte le informazioni operative e l'elenco dei provider accreditati.

#### **8.3 In relazione al tipo di autenticazione prescelta lo studente dovrà:**

##### **A. Autenticazione "debole" (Utente e Password)**

1. Compilare e confermare la domanda on line.
2. Stampare e firmare la domanda.
3. Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la stampa della domanda firmata, la fotocopia di un documento di identità e l'eventuale documentazione ad integrazione della richiesta, entro i termini previsti dal bando di concorso. **Fa fede la data apposta da parte dell'ufficio postale di partenza.** Lo studente, tenendo conto dell'Istituzione universitaria frequentata, dovrà inoltrare la domanda ai seguenti indirizzi riferiti al presidio Erdis di riferimento:

Presidio territoriale ERDIS di competenza	Indirizzi ai quali inviare la stampa della domanda firmata, con la fotocopia di un documento di identità
ERDIS Presidio di Ancona	Vicolo della Serpe n. 1, 60121 Ancona



<b>ERDIS Presidio di Camerino</b>	<b>Invio in raccomandata</b> : Colle Paradiso, 1 – Le Mosse 62032 Camerino (MC) <b>Consegna manuale:</b> Sede di Camerino in Loc. Colle Paradiso, 1 – Le Mosse (MC) Sede di Ascoli Piceno - Via Pacifici Mazzoni, 2
<b>ERDIS Presidio di Macerata</b>	Viale Piave n. 35, 62100 Macerata
<b>ERDIS di Urbino</b>	Via V. Veneto n. 45, 61029 Urbino

**La consegna manuale della domanda presso gli sportelli dei diversi Presidi sarà possibile solo a partire dal 25 agosto 2020.**

Lo studente che non deve allegare alla domanda originali cartacei può inviare la domanda stessa **firmata digitalmente** dal richiedente, al seguente indirizzo PEC: [erdis@emarche.it](mailto:erdis@emarche.it). Il file allegato alla PEC deve essere obbligatoriamente quello generato dalla procedura della domanda online dell'Erdis. La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine di scadenza previsto al punto 8.1.

La mancata trasmissione e consegna della domanda entro il termine di scadenza è causa di esclusione dal concorso.

#### **B. Autenticazione “forte”**

- a) dovrà compilare, confermare e inviare la domanda on line (digitando il tasto “invia al protocollo”) entro i termini di scadenza stabiliti dal bando di concorso.
- b) è esonerato dall’inviare la stampa della domanda agli indirizzi riportati al paragrafo precedente, ma deve far pervenire l’eventuale altra documentazione richiesta entro i termini stabiliti dal bando di concorso.

8.4 Lo studente che deve immatricolarsi al primo anno che non abbia ancora maturato la decisione sulla sede di iscrizione può presentare più di una domanda in relazione al presidio di riferimento delle sedi prescelte.

Lo studente entro la data del 15 Ottobre 2020 deve comunicare con dichiarazione sottoscritta la effettiva sede e corso di iscrizione per l’a.a. 2020/2021.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata manualmente o fatta pervenire al presidio Erdis di riferimento tramite posta elettronica certificata o via telefax accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento. In difetto di tale comunicazione sarà ritenuta valida la domanda con ID più alto protocollata digitalmente o manualmente.

#### **8.5 Modifica della domanda online**

E’ possibile modificare la domanda, già inviata on line, entro i termini di scadenza proponendo una nuova domanda. In ogni caso sarà valutata la domanda con l’ID più alto protocollata digitalmente o manualmente dall’Ufficio Diritto allo Studio entro il termine di scadenza previsto dal presente bando. Nel caso di cui al punto 8.4 sarà valutata la domanda con l’ID più alto presentata per ogni presidio di riferimento.

Nel rispetto dei termini di scadenza è ammessa anche l’eventuale integrazione della documentazione a corredo della domanda.

#### **8.6 Altre disposizioni**

La ricevuta di avvenuta consegna della domanda rilasciata dall’Ente, anche per mezzo della procedura di protocollazione on line, non attesta la correttezza e la completezza della domanda stessa e della relativa documentazione; responsabilità che resta, in ogni caso, in capo allo studente dichiarante. Lo studente è personalmente responsabile della veridicità e completezza di quanto dichiarato. L’Erdis, pertanto, declina ogni responsabilità in caso di errata o incompleta documentazione e non è tenuto altresì a segnalare eventuali anomalie.

#### **8.7 Presidi territoriali di riferimento per gli studenti**

Gli studenti dovranno rivolgersi ai rispettivi seguenti presidi territoriali dell’Erdis per ottenere informazioni, presentare o inviare qualsiasi richiesta.

- **Al Presidio territoriale di Ancona** Vicolo della Serpe 1 – 60121 Ancona, potranno rivolgersi gli studenti iscritti all’Università Politecnica delle Marche, all’Istituto “Poliarte” di Ancona, alla Scuola



Superiore di Mediatori Linguistici di Ancona e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la regione Marche.

- **Al Presidio territoriale di Camerino** Via Le Mosse, Colle Paradiso 1 – 62032 Camerino (Mc) potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Camerino; alla sede collegata di Ascoli Piceno Via Pacifici Mazzoni n. 2 – 63100 Ascoli Piceno (Ap), potranno rivolgersi gli studenti frequentanti il corso di studio nelle sedi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto.
- **Al Presidio territoriale di Macerata** Viale Piave n. 35 – 62100 Macerata potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Macerata, all'Accademia di Belle Arti di Macerata e al Conservatorio statale musicale “G. B. Pergolesi” di Fermo.
- **Al Presidio territoriale di Urbino** Via V. Veneto n. 45 – 61029 Urbino potranno rivolgersi gli studenti iscritti all'Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, all'Accademia di Belle Arti di Urbino, all'Isia di Urbino e al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

## ART. 9

### DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

9.1 Per accedere ai benefici previsti per l'anno accademico 2020/2021, tutti gli studenti con patrimonio e redditi prodotti in Italia devono essere in possesso dell'attestazione ISEE o ricevuta della DSU specifica per “**Prestazioni per il diritto allo studio universitario**”.

9.2 **Studenti stranieri – Calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato**

**Gli studenti stranieri non possono avvalersi della facoltà di autocertificazione**, ma è necessario esibire la relativa documentazione di seguito descritta in originale e formato cartaceo. La documentazione dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e legalizzata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio.

Per I paesi che hanno aderito e ratificato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre del 1961 è ammesso l'utilizzo dell'apostille in luogo della legalizzazione dell'Ambasciata italiana.

Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, oppure da un traduttore ufficiale.

Per i paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana la documentazione sopra indicata può essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture.

La documentazione dovrà attestare:

- a) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capofamiglia, alla data di presentazione della domanda;

In caso di morte di uno dei genitori, sui documenti deve essere indicata la data del decesso oppure deve essere allegata ulteriore documentazione attestante l'evento.

In caso di separazione o divorzio dei genitori deve essere allegato un certificato che attesti tale condizione.

E' ugualmente necessaria apposita documentazione in caso di abbandono del genitore o di pronuncia da parte della competente autorità di allontanamento dello stesso dalla residenza familiare.

- b) il reddito percepito da ogni componente il nucleo familiare espresso nella moneta del proprio paese nell'anno d'imposta 2018; in caso di assenza di reddito per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;

Nel caso vi siano difficoltà a documentare tale assenza di reddito deve essere presentata documentazione giustificativa come ad esempio certificato che attesti lo stato di disoccupazione, l'occupazione di addetto ai servizi domestici (casalingo/a) o la condizione di studente/ssa.

- c) la descrizione di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà di ogni componente il nucleo familiare alla data del 31/12/2018 con indicazione del valore definito ai sensi del comma 3 art. 5 del DPCM n. 159/13; in caso di assenza di patrimonio per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;

- d) la descrizione del patrimonio mobiliare costituito dalle componenti specificate all'art. 5 comma 4 del DPCM 159/13, detenute all'estero possedute alla data del 31/12/2018 oppure il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno da ogni componente il nucleo familiare; La documentazione relativa al patrimonio mobiliare rilasciata da Istituti bancari e assimilati è



dispensata dalla legalizzazione dell'Autorità diplomatica italiana competente per territorio fermo restando l'obbligo della traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata da un traduttore ufficiale.

- e) fotocopia del permesso di soggiorno, per l'a.a. 2020/2021, rilasciato dall'Autorità di P.S. preposta. La copia del permesso di soggiorno può essere presentata successivamente purché entro la data del 31/12/2020 ma in questo caso i beneficiari saranno assegnati sotto condizione e con la sospensione del pagamento di eventuali somme di denaro fino alla consegna effettiva del documento. Se il documento non viene presentato entro il 31/12/2022 lo studente decade dal diritto ad ottenere le eventuali somme di denaro connesse al contributo salva comunque la revoca del beneficio in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno da parte dell'autorità preposta.

**Per gli studenti provenienti da stati membri dell'Unione Europea** è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, **ma non è richiesta la legalizzazione.**

**Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri** di cui al Decreto del Ministero Istruzione Università e ricerca del 6 maggio 2020 devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. La relativa, certificazione è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ISEE ed ISPE ad euro "zero".

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione del contributo per conto dello studente, in caso di revoca.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per **gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi**, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13. Tali studenti devono allegare alla domanda **la copia del certificato che attesta il riconoscimento del loro status di rifugiato politico o di apolide.**

Gli studenti richiedenti asilo politico sono tenuti alla presentazione della documentazione ufficiale di richiesta di asilo.

Anche per questi studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13.

L'eventuale concessione del contributo rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato.

### 9.3 **Altra documentazione**

Gli studenti che si identificano in una delle condizioni di seguito descritte dovranno produrre:

a) **Foto tessera**

Lo studente deve allegare alla domanda online una foto tessera recente in formato digitale con le caratteristiche rispondenti ai dettami formali indicati nella nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27.

b) **Studente diversamente abile**

Lo studente **diversamente abile** dovrà inviare copia del **certificato attestante l'invalidità non inferiore al 66% o il riconoscimento della condizione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, qualora non l'abbia già prodotto negli anni precedenti o abbia subito una modifica della percentuale di invalidità.**

c) **Documento di riconoscimento**

Gli studenti con autenticazione debole che hanno spedito la stampa della domanda, dovranno allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento.

### 9.4 **Regolarità e completezza della documentazione presentata**

Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della loro rispondenza e regolarità degli stessi alle disposizioni contenute nel bando e in materia di diritto allo studio universitario.

L'ERDIS si riserva di controllare in qualsiasi momento la documentazione presentata dai candidati e di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli previsti.

## ART. 10

### L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI



L'importo del contributo è determinato in base all'indicatore della Situazione Economica Equivalente ed alla condizione di studente "In sede", "Pendolare" o "Fuori Sede".

#### 10.1 TIPOLOGIA DEGLI STUDENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.

A ciascuno studente viene riconosciuto uno status sede, in funzione della distanza tra la propria residenza e la sede universitaria degli studi. Nei casi in cui gli studenti frequentino il corso di studi in una sede distaccata delle Istituzioni Universitarie, la classificazione è effettuata considerando la distanza esistente tra il Comune di residenza e la sede effettiva dei corsi seguenti.

1. **studenti in sede:** sono considerati in sede gli studenti residenti nel comune sede del corso di studio frequentato.
2. **studenti pendolari:** sono considerati pendolari gli studenti residenti in un comune che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato e il cui tratto sia percorribile, con i mezzi pubblici, **in un tempo fino a 60 minuti. Per ciascuna delle sedi universitarie, i comuni sono indicati nell'allegato a) del presente bando.**
3. **studenti fuori sede:** sono considerati fuori sede gli studenti residenti in un Comune distante dalla sede del corso frequentato e il cui tratto sia percorribile con mezzi pubblici in un tempo superiore a 60 minuti e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali dell'Ente oppure utilizzando altri alloggi di Enti pubblici o di privati per un periodo non inferiore a dieci mesi **riferiti all'anno accademico per il quale si richiede il beneficio.** E' esclusa, quindi, ogni valutazione dei tempi di percorrenza con l'uso di mezzi privati.

Sono da considerarsi, pertanto, studenti fuori sede quelli residenti in comuni non ricompresi nelle due casistiche precedenti.

Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo **non oneroso** (gratuito) per un periodo di permanenza non inferiore ai 10 mesi è considerato **studente pendolare.** A tal fine lo studente dovrà dichiarare nella domanda di beneficio il nome della persona che lo ospita, residente nei comuni considerati sede delle istituzioni Universitarie, il domicilio e il periodo di permanenza (non inferiore a dieci mesi). L'Ente può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità della dichiarazione.

Gli **studenti stranieri** sono considerati comunque studenti **fuori sede**, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda nel territorio italiano.

#### 10.2 Importo del contributo per l'anno accademico 2020/2021

L'ammontare del contributo sarà determinato con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Erdis quando sarà nota l'entità delle risorse che la Regione Marche metterà a disposizione per l'erogazione del beneficio.

Saranno definiti, per l'anno accademico 2020/2021, importi diversi del contributo per studenti fuori sede, pendolari, in sede e studenti frequentanti **corsi in teledidattica** e sottoposti a regime di detenzione. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato è concesso il contributo da "fuori sede" indipendentemente dalla loro provenienza.

#### 10.3 Importo del contributo per l'ulteriore semestre

I contributi concessi per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi attivati in attuazione del DM 270/04 e della legge 508/99 e successive modificazioni e integrazioni sono di un importo **pari alla metà del contributo** previsto in base alla condizione soggettiva dello studente beneficiario.

- 10.4 Per gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2.1 che accedono contemporaneamente agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all'art. 3 del D.M. del 10/8/2017 n. 616 l'importo del contributo è determinato nella misura intera senza la riduzione di cui al punto 10.3.

#### 10.5 Riduzione dei contributi in relazione al valore ISEE

Il contributo verrà corrisposto integralmente agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente, sia inferiore o uguale ai 2/3 o 16/24 del limite massimo di riferimento.

Per valori superiori sino al raggiungimento del predetto limite, il contributo viene gradualmente ridotto sino alla metà dell'importo minimo.

**TABELLA RIDUZIONE CONTRIBUTO ANNO ACCADEMICO 2020/2021 PER GLI STUDENTI FUORI SEDE, PENDOLARI, IN SEDE E IN TELEDIDATTICA**



Valore I.S.E.E. (€)	% riduzione
Da 0,00 a 14.000,00	0
Da 14.000,01 a 15.750,00	12,5
Da 15.750,01 a 17.500,00	25
Da 17.500,01 a 19.250,00	37,5
Da 19.250,01 a 23.000,00	50

#### ART. 11

##### RIPARTIZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- 11.1 I Contributi sono attribuiti sulla base delle risorse che la Regione deciderà di destinare a tale beneficio.
- 11.2 Sul finanziamento sopra citato verranno effettuate le seguenti riserve non superiori a:
1. 0,2% dei fondi complessivi per la concessione del contributo agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e gli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al Decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224.
  2. 30% delle somme complessive per la concessione dei contributi agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di primo e secondo livello da ripartire tra le istituzioni universitarie secondo quanto previsto dalle lettere a) del successivo punto 12.1.
  3. La somma restante sarà ripartita tra gli studenti iscritti agli anni successivi al primo fra tutte le classi di laurea ed all'interno di queste, per anni di corso in relazione al numero delle domande di contributo pervenute nei termini di scadenza fissati dal presente bando.

I fondi risultanti non attribuiti di ciascuno delle riserve di cui ai punti 1, 2 e 3 potranno essere destinati a compensare eventuali carenze di risorse nell'ambito degli stessi accantonamenti.

A tutte le classi di laurea verrà garantito almeno un contributo.

#### ART. 12

##### FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

- 12.1 Le graduatorie saranno elaborate solo se la Regione metterà a disposizione le risorse da destinare all'assegnazione del contributo.
- 12.2 L'Erdis, quantificate le risorse finanziarie da impiegare per la concessione di tali contributi, formulerà le graduatorie uniche regionali tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi attraverso l'approvazione di una graduatoria unica regionale degli idonei, senza alcuna differenziazione per classi di laurea, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente; In caso di parità di valore Isee si darà precedenza allo studente più giovane di età.
  - b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie uniche regionali di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, impegnando sino alla concorrenza delle risorse disponibili all'uso destinate, ferma l'equilibrata distribuzione dei benefici tra tutte le Classi di laurea e per anno di corso, in base al numero delle domande di contributo pervenute nei termini di scadenza fissati nel relativo bando di concorso emanato dall'Erdis. Per la formulazione della graduatoria si considera il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per i contributi per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento didattico, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con rilevazione alla data del 10 agosto dell'anno di riferimento (sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi).  
Nel calcolo si terrà conto dei primi tre numeri decimali con arrotondamento per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 o per difetto se inferiore a 5. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente sulla base dell'ISEE. In caso di ulteriore parità si darà precedenza allo studente più giovane di età. Il punteggio derivante dal calcolo individuato secondo le modalità sopra descritte determinerà la posizione in graduatoria.
  - c) I crediti richiesti con il bonus non saranno tenuti in considerazione per il calcolo del punteggio.



- 12.3 Agli studenti iscritti al primo anno ed agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione, il contributo viene attribuito mediante un'unica graduatoria definita in ordine crescente sulla base della condizione economica (ISEE).
- 12.4 Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del Conservatorio di Musica sarà predisposta una graduatoria unica per livelli di laurea, senza distinzione per classe di laurea e anno di corso.
- 12.5 Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia e non è iscritto alle liste AIRE che si iscrivono ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico con domanda presentata regolarmente nel termine stabilito il cui valore ISEE parificato non sia stato ancora determinato, in quanto non hanno ancora consegnato la documentazione originale legalizzata e la Scheda raccolta Dati per l'indicatore parificato universitario, vengono inseriti nella graduatoria provvisoria con l'ISEE corrispondente al valore della soglia massima di riferimento. La loro posizione sarà definita nella graduatoria definitiva, a seguito della presentazione, entro il 29 ottobre 2020, dei documenti originali legalizzati e della Scheda raccolta dati con l'indicatore parificato universitario come stabilito all'art. 9.2 del presente bando.
- Il suddetto termine del 29 Ottobre può essere eccezionalmente prorogato fino ad un massimo di 15 giorni con provvedimento del Direttore generale.
- Tali studenti saranno esclusi dai benefici qualora non presentino entro il termine previsto tutta la documentazione stabilita dal bando; a seguito dell'esclusione dal beneficio dovranno restituire la somma eventualmente percepita.
- 12.6 Ai fini della valutazione della situazione reddituale e patrimoniale dello studente, la procedura della domanda on line acquisirà i dati relativi all'ultima attestazione ISEE valida calcolata per il diritto allo studio universitario rilasciata nell'anno 2020 presente negli archivi informatici INPS valutata sulla base della DSU presentata dallo studente entro la data di scadenza della domanda.
- Nel caso in cui la DSU sia elaborata successivamente, l'Erdis provvederà all'acquisizione dell'Attestazione Isee presso la banca dati dell'Inps entro l'1 Ottobre 2020, purché le relative Dsu siano state sottoscritte entro il termine perentorio della scadenza della domanda.
- Le DSU valide per il diritto allo studio, calcolate dopo l'1 Ottobre 2020 e quelle provvisorie di cui all'art. 11 comma 8 del DPCM 159/2013 saranno valutate in sede di approvazione delle graduatorie definitive. Le eventuali rettifiche della DSU, valida per il diritto allo studio, effettuate successivamente alla presentazione della domanda e, comunque, nei termini del bando di concorso, potranno essere verificate in sede di ricorso alle graduatorie provvisorie o in fase di accertamento. L'Erdis declina ogni responsabilità in ordine al mancato reperimento dei dati negli archivi dell'INPS per cause non imputabili all'Ente.
- Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

## ART. 13

### PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

#### 13.1 Graduatorie provvisorie

Le graduatorie provvisorie sono redatte sulla base dei dati dichiarati dallo studente in fase di compilazione della domanda.

Con determina del Direttore dell'Erdis, sono approvate le graduatorie provvisorie ed il relativo elenco degli studenti esclusi.

L'esito del concorso sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito [www.erdis.it](http://www.erdis.it) e sarà consultabile nell'area riservata dello studente.

Gli studenti stranieri il cui valore ISEE non sia stato ancora determinato in quanto non hanno consegnato la documentazione **originale legalizzata** e la **Scheda raccolta dati per l'indicatore parificato universitario** ai sensi dell'art. 9.2, vengono inseriti in graduatoria con il valore massimo (€ 23.000,00).

#### 13.2 Istanze di revisione e graduatorie assestate

Entro il **quinto giorno** successivo alla data di pubblicazione sul sito dell'avviso di cui all'art. 13.1 gli studenti potranno proporre **un'istanza di revisione, opportunamente motivata e/o documentata**; la suddetta istanza debitamente sottoscritta dovrà essere presentata manualmente o fatta pervenire al presidio Erdis di riferimento tramite posta elettronica certificata o via telefax accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento.



Le istanze di revisione saranno accolte o respinte con determina del direttore dell'Ente. In caso di accoglimento del ricorso, la posizione sarà determinata con l'approvazione della graduatoria definitiva del contributo.

Lo studente, che **abbia presentato la richiesta del calcolo ISEE per le prestazioni universitarie entro i termini di scadenza della domanda**, escluso dalla graduatoria provvisoria a causa della mancata rilevazione, entro i termini previsti dall'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, dei valori contenuti nell'attestazione (ISEE/ISPE ecc), può richiedere tramite ricorso il riesame della propria posizione. Nel caso in cui l'Ente rilevi che la mancanza dei dati richiesti non sia imputabile allo studente provvederà, **entro l'ultimo giorno valido per la presentazione dei ricorsi**, alla verifica sul database dell'INPS della presenza dei valori summenzionati; in caso negativo escluderà definitivamente lo studente dal contributo per l'anno accademico 2020/2021.

### 13.3 **Graduatorie definitive**

Compatibilmente con le date di iscrizione alle diverse istituzioni universitarie di cui all'art. 2 del presente bando, le graduatorie provvisorie saranno successivamente rese definitive.

Gli studenti potranno verificare l'esito del concorso nella propria area riservata consultabile on line; tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come avviso "ad personam".

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla loro pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi agli Uffici per il Diritto allo Studio dell'Erdis.

## **ART. 14**

### **MODALITA' DI EROGAZIONE**

Il contributo nella misura relativamente spettante sarà corrisposto con i tempi e le modalità sotto specificate:

- a. **La prima rata** pari al 50% sarà erogata dopo l'approvazione delle graduatorie definitive.
 

**Agli studenti stranieri** non appartenenti all'Unione europea iscritti al primo anno di corso, la prima rata del contributo sarà erogata al conseguimento dei crediti richiesti per il mantenimento del contributo (Vedi art. 6 del presente bando) salvo i casi in cui:

  1. presentino idonea garanzia di cui all'art. 9 del presente bando o garanzia fideiussoria;
  2. appartengano a nuclei familiari che hanno presentato la dichiarazione dei redditi allo Stato italiano per l'anno d'imposta 2018.

Agli studenti dell'ultimo semestre, verrà erogata, la quota spettante in un'unica soluzione con il pagamento della prima rata.

Agli studenti che sono in attesa di convalida esami verrà erogata la quota in contanti in una unica soluzione entro il mese di giugno 2021.
- b. **La seconda rata:**
  1. per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo** e per gli studenti disabili iscritti al primo anno sarà erogata entro il **30 Giugno 2021**.
  2. per **gli iscritti al primo anno**, sarà corrisposta al conseguimento entro il **10/08/2021** dei requisiti di merito previsti dai punti n. 1-2 dell'art. 7 del presente bando.
- c. **Modalità di riscossione della quota contante**

Il contributo sarà obbligatoriamente erogato con una delle seguenti modalità:

  1. accreditato su conto corrente (aperto presso un istituto di credito italiano) intestato o cointestato allo studente.
  2. carta prepagata intestata o cointestata allo studente dotata dell'International Bank Account Number (IBAN) riferita ad un Istituto di credito italiano.

All'atto della domanda lo studente dovrà, pertanto, indicare l'IBAN sul quale effettuare il versamento; nel caso in cui ne sia sprovvisto è tenuto a comunicarlo all'Ente entro il 30/11/2020 utilizzando esclusivamente la procedura on line messa a disposizione, pena la sospensione del pagamento.

L'Ente provvederà a pagare la quota contante utilizzando le ultime coordinate bancarie (iban) comunicate in ordine di tempo dallo studente.

## **ART. 15**



## CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso gli studenti:

- che siano risultati vincitori di borsa di studio a.a. 2020/2021 di cui al bando di concorso approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Erdi n. 37 del 26/6/2020.
- che siano risultati vincitori di borsa di studio straordinaria a.a. 2020/2021 di cui al bando di concorso approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Erdi n. 50 del 16/7/2020.
- che non siano in possesso dei requisiti di merito e reddito di cui agli articoli 6 e 7 del presente bando.
- Che nel periodo marzo/maggio 2020 non abbiano avuto una diminuzione del reddito familiare, inteso come liquidità finanziaria, per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e in particolare che non ricorrano una delle condizioni di cui al punto 7.2 lettere a, b, c, d, e.
- che non siano iscritti per l'a.a. 2020/2021 alle diverse Istituzioni universitarie;
- che siano in possesso di altra laurea di pari o superiore livello, conseguita in Italia o all'estero;
- che siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi delle istituzioni universitarie o altre sanzioni disciplinari applicate dall'Ente con le quali si esclude lo studente stesso da tutti i servizi per tutta la carriera scolastica;
- che siano incorsi in uno degli anni precedenti, in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro;
- che fruiscono di altri assegni o borse di studio o posti in collegi o convitti ivi compresi le borse di studio erogate dall'Università e quelle assegnate agli iscritti ai corsi di dottorato. Il divieto non si applica agli studenti vincitori di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- che abbiano spedito o consegnato la stampa della domanda senza la firma, incompleta, priva di alcuni documenti o con documenti inesatti e che a norma dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000, non abbiano sanato le irregolarità rilevate d'Ufficio non costituenti falsità;
- che non abbiano prodotto la documentazione richiesta all'art. 9 del presente bando (studenti stranieri);
- che abbiano prodotto la documentazione mancante della legalizzazione da parte delle autorità competenti, richiesta all'art. 9 del presente bando (studenti stranieri);
- che non abbiano compilato e trasmesso online la domanda;
- che abbiano omesso di inviare la domanda cartacea nel caso in cui lo studente abbia optato per una autenticazione debole in fase di accesso alla domanda online (mancanza del PIN rilasciato da una LRA - Local Registration Authority -, elencate sul sito [www.cartaraffaello.it](http://www.cartaraffaello.it));
- che non abbiano chiuso e/o inviato al protocollo la domanda online in caso di autenticazione forte con PIN Raffaello;
- che abbiano sottoscritto la DSU per le prestazioni per il diritto allo studio successivamente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di contributo.
- **per i quali non sia stato possibile acquisire i dati ISEE** nei termini previsti dall'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013 **ed in particolare domande che** facciano riferimento ad attestazioni/DSU:
  - a. Non reperibili presso la banca dati dell'INPS;
  - b. Non contengano l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio e/o non riferito allo studente richiedente i benefici;
  - c. Non ancora calcolate per determinare i valori ISEE (attestazione);
- che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando;
- che siano iscritti fuori corso intermedio o ripetenti;
- che siano iscritti a corsi organizzati per studenti non impegnati a tempo pieno, attivati ai sensi del decreto Ministeriale 270/04;
- di nazionalità straniera che non siano in possesso del permesso di soggiorno per l'a.a. 2020/2021.

## ART. 16

### CAUSE DI REVOCA O DECADENZA

Il beneficio verrà revocato agli studenti che:

- siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi delle istituzioni universitarie;



- dalle indagini effettuate, risulti che non abbiano correttamente dichiarato la situazione economico/patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza e ciò sia rilevante ai fini della concessione del contributo;
- risultino essere trasferiti ad altra Istituzione universitaria con sede legale fuori dalla Regione Marche o aver rinunciato agli studi (prima del 31 Agosto) nel corso dell'anno accademico 2020/2021 anche nel caso in cui abbiano conseguito i crediti necessari al mantenimento del beneficio;
- risultino aver richiesto la sospensione degli studi in corso di anno accademico;
- siano beneficiari di borse e assegni di studio o delle altre provvidenze erogate da altri Enti, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo. La revoca non si applica agli studenti vincitori di borsa di studio assegnata da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
- alla data del **30/11/2021** (studenti immatricolati nell'anno accademico 2020/2021) non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti dall'art. 6, paragrafo 6.14, del presente bando, esclusi gli studenti diversamente abili;
- pur dichiarando di volere iscriversi per l'anno accademico 2020/2021 al primo anno fuori corso, con richiesta di contributo per l'ulteriore semestre, conseguono la laurea nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2019/2020 (febbraio-aprile 2021) e pertanto non risultano poi effettivamente iscritti per l'a.a. 2020/2021;
- siano stati espulsi dalle strutture abitative dell'Ente per comportamenti incompatibili con la convivenza in strutture comuni;
- rinunciano al contributo;
- Incorrono in una delle cause di esclusione, successive agli atti di concessione, previste all'art. 15 del presente bando.

#### **Art. 17**

#### **MODALITÀ PER IL RECUPERO DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI A SEGUITO DI UN PROVVEDIMENTO DI REVOCA**

Gli studenti che saranno oggetto di un provvedimento di revoca, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato, ove previsti dalla normativa vigente, dovranno restituire le somme eventualmente percepite.

Il versamento delle somme potrà avvenire con le modalità ed entro i termini previsti dalla determina di revoca.

L'Ente concede su richiesta dell'interessato la rateizzazione degli importi dovuti fino a un massimo di 36 rate mensili di importo di norma non inferiore a € 100,00.

In caso di importo superiore a 5.000,00 euro può essere consentito un numero maggiore di rate.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese a decorrere da quello di richiesta di rateizzazione. Il mancato pagamento di sei rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio delle rate e l'obbligo del pagamento immediato in unica soluzione dell'importo residuo.

In caso di revoca le somme già erogate non saranno recuperate nel caso in cui lo studente sia deceduto prima del 30/11/2021.

#### **ART. 18**

#### **ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE, DI MERITO E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

##### **18.1 Accertamenti della condizione economica**

L'Erdis ai sensi dell'art. 10, punto 3, comma 4, del Piano triennale (Deliberazione n. 113 del 30/06/2020) svolge controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli studenti relativi alla condizione economica e alla composizione del nucleo familiare, secondo i criteri e le procedure stabilite dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Erdis nella seduta del 24/6/2019.

18.2 Alla conclusione della verifica nei casi in cui venga accertata una discordanza fra i redditi dichiarati ai fini fiscali o altre componenti Isee, anche di natura patrimoniale, e quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, con atto dirigenziale si provvederà:



a. alla nuova determinazione dell'importo del beneficio nel caso in cui dalle verifiche siano emerse lievi differenze che non modificano i presupposti dell'idoneità dell'intervento. Ciò comporta per lo studente l'obbligo di restituire la differenza tra quanto erogato e quanto in realtà spettante.

b. alla revoca del beneficio nel caso in cui siano stati accertati e confermati a carico dello studente valori Isee o Ispe incompatibili con la concessione del beneficio. Nella fattispecie lo studente, che decade immediatamente dal beneficio e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi, deve restituire le somme percepite.

Allo studente saranno inoltre applicate le sanzioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 68/2012 consistenti nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti, fatta salva in ogni caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38, c. 3, del D. Lgs. 31/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

### 18.3 Accertamenti sul merito

L'Erdis accerta la condizione di merito attraverso l'accesso informatizzato alla banca dati della Segreteria Studenti delle università qualora reso disponibile e/o richiedendo informazioni alle segreterie delle Istituzioni Universitarie.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando per la concessione dei servizi, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti, anche, successivamente all'erogazione dei benefici.

Il Dirigente competente con propria determinazione provvederà a revocare o quantificare nuovamente l'importo del contributo nei seguenti casi:

- mancanza del requisito di merito necessario per avere diritto al beneficio;
- risulti iscritto ad un corso di studio diverso e/o di diverso livello da quello indicato nella domanda; tale disposizione si applica nel caso in cui l'indicazione del differente corso abbia comportato l'attribuzione di un contributo che lo studente, se avesse reso dichiarazioni veritiere, non avrebbe altrimenti ottenuto (per mancanza merito, mancanza dei fondi ecc.). Si provvederà al ricalcolo del beneficio nel suo valore, qualora il requisito di merito accertato comporti il diritto ad un beneficio di importo inferiore a quello ottenuto.

Lo studente sarà tenuto a rimborsare il corrispettivo dei servizi goduti indebitamente, con le modalità di cui all'art. 17.

## ART. 19

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) denominato in seguito anche "GDPR" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR i dati personali forniti all'Erdis Marche – Ente regionale per il diritto allo studio universitario saranno trattati per soli fini istituzionali.

#### Titolare del trattamento e Rpd

Il Titolare del trattamento è l'Erdis Marche – Ente Regionale Diritto allo Studio nella figura del delegato del legale rappresentante, il Direttore generale. I dati di contatto del Titolare sono:

Indirizzo: Via Tiziano n.44 – 61025 Ancona (AN) - Italy – Telefono: 0722 351970

email: [privacy@erdis.it](mailto:privacy@erdis.it); Pec: [erdis@emarche.it](mailto:erdis@emarche.it) tel: 0722 35191

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD – DPO) è l'Ing. Mauro Raimondi. I dati di contatto del RPD sono:

Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 351970

email: [rpd@erdis.it](mailto:rpd@erdis.it); Pec: [erdis@emarche.it](mailto:erdis@emarche.it) Tel. 0722 305234

#### Tipologia di dati trattati

**Dato personale** – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"), ossia che può essere identificata direttamente o indirettamente con un identificativo come il nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 comma 1 n. 1 del GDPR)

**Categoria di dati particolari** - quali origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale o orientamento sessuale della persona (art. 9 del GDPR)

**Finalità del trattamento e base giuridica**

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 l'Erdi in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investito il titolare del trattamento.

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento di un insieme di operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, di cui alla legge regionale n. 4/2017, in particolare per le seguenti finalità:

- a) elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi universitari di cui al D.P.C.M. del 9 Aprile 2001 e al Dlgs 29 marzo 2012 n.68 e successiva concessione dei relativi benefici;
- b) erogazione di altri contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario;
- c) rilascio tesserino di riconoscimento Erdis;
- d) statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l'utente;
- e) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria l'Erdi potrà, inoltre, trattare i dati per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.

In relazione alle finalità sopra indicate il trattamento può essere effettuato con modalità manuali, con documenti cartacei e anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono raccolti e trattati in appositi archivi documentali/Server. L'Erdi adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento. I dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate secondo l'art. 32 del Regolamento UE in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. I dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.

**Categorie di dati per la valutazione dei requisiti economici**

A norma dell'art.14 del GDPR si informa che per la finalità indicata sotto le lettere a) e b) l'Erdi per valutare il possesso dei requisiti economici necessari dovrà acquisire il valore ISEU, la composizione del nucleo familiare, nonché tutte le informazioni fornite nella DSU, purché pertinenti e non eccedenti per la medesima finalità, direttamente dalla banca dati dell'INPS in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

**Particolari categorie di dati**

Per le finalità di trattamento sopra indicate, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, previo esplicito consenso, manifestato nella domanda di beneficio, particolari categorie di dati quali: - origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato); - stato di salute (in caso di stato di gravidanza o per studenti diversamente abili); - dati giudiziari ( per utenti e studenti detenuti); - vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).

**Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dati**

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Erdi, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.

L'Erdi può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni.

I dati possono essere comunicati alla Regione Marche, alle Università degli Studi, alle Istituzioni AFAM, ad altre Istituzioni universitarie, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, all'Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (Andisu), nonché ad altri soggetti pubblici e/o privati per finalità di controllo, di statistiche o di ricerca o necessari alla predisposizione del tesserino di riconoscimento ERDIS.



I dati personali potranno essere comunicati anche ad amministrazioni pubbliche e aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero svolgersi attività necessarie a supporto dell'erogazione dei servizi.

L'Erdis si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti, ai soli fini della prestazione richiesta.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Erdis avviene su server ubicati all'interno dei Presidi territoriali e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati ai soli fini della prestazione richiesta.

I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra e dietro espresso consenso dell'interessato potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell'Unione Europea (c.d. Paese terzo).

I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

I dati personali inerenti l'anagrafica saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati raccolti per l'utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti dell'Erdis.

#### **Diritti dell'interessato**

L'interessato al trattamento ha diritto di richiedere all'Erdis, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Erdis e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.
- L'interessato ha altresì il diritto:
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali.

#### **Modalità di esercizio dei diritti**

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: [rp@d@erdis.it](mailto:rp@d@erdis.it) oppure all'indirizzo Pec: [erdis@emarche.it](mailto:erdis@emarche.it)

#### **Reclamo**

L'interessato al trattamento, ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

#### **Obbligo di conferimento dei dati**

L'interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, l'eventuale rifiuto o richiesta di cancellazione o opposizione o limitazione al trattamento comporta l'esclusione dai concorsi e l'impossibilità di fruire dei servizi richiesti.

#### **Rispetto principi GDPR**

Oltre a quanto indicato nel testo della singola informativa si assicura che tutti i trattamenti saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del regolamento).

### **ART. 20**

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Sono nominati responsabili del procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente bando i funzionari responsabili delle Posizioni organizzative "Diritto allo studio" ciascuno secondo i presidi di competenza.

**ART. 21**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Bando potrà essere oggetto di annullamento qualora la Regione Marche non metta a disposizione le risorse da destinare all'assegnazione del contributo.

**ART. 22**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla deliberazione n. 113 del 30/6/2020 del Consiglio Regionale Marche, alla deliberazione n. 903 del 13/7/2020 della Giunta Regione Marche di approvazione del Programma regionale per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2020/2021, alla Legge Regionale n. 4 del 20/2/2017, al Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, al DPCM del 09/04/2001 "Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari".



Allegato A) - Comuni pendolari riferiti alle sedi delle diverse Istituzioni universitarie della regione Marche

Sede universitaria	Comune di residenza
<b>ANCONA</b>	Agugliano, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castelbellino, Castelfidardo, Castelplanio, Chiaravalle, Civitanova Marche, Falconara Marittima, Fano, Filottrano, Jesi, Loreto, Mondolfo, Monsano, Monte San Vito, Montefano, Montemarciano, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Pedaso, Pesaro, Polverigi, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Potenza Picena, Recanati, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico, Sirolo, Trecastelli.
<b>ASCOLI PICENO</b>	Acquasanta Terme, Castel di Lama, Colli del Tronto, Folignano, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Nereto, Palmiano, Roccafluvione, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Spinetoli, Venarotta
<b>CAMERINO</b>	Belforte del Chienti, Caldara, Castelraimondo, Cerreto D'Esi, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Montecavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Sefro, Serravalle di Chienti, Tolentino, Valfornace.
<b>FABRIANO</b>	Cerreto d'Esi, Esanatoglia, Fossato di Vico, Genga, Jesi, Matelica, Sassoferrato, Serra San Quirico, Sigillo.
<b>FANO</b>	Acqualagna, Ancona, Cartoceto, Castel Colonna, Cattolica, Colli al Metauro, Falconara Marittima, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo Monteciccardo, Montefelcino, Monte Porzio, Pesaro, Ripe, San Costanzo, Sant'Ippolito, Senigallia, Riccione, Rimini, Tavullia, Terre Roveresche, Vallefoglia.
<b>FERMO</b>	Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Civitanova Marche, Cupramarittima, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Loreto, Magliano di Tenna, Massignano, Monsampietro Morico, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefiore dell'Aso, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte San Martino, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, San Benedetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio
<b>JESI</b>	Agugliano, Ancona, Airo, Belvedere Ostrense, Camerata Picena, Castelbellino, Castelplanio, Chiaravalle, Cingoli, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monteroberto, Morro d'Alba, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra De' Conti, Serra San Quirico, Staffolo.
<b>MACERATA</b>	Appignano, Belforte del Chienti, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Filottrano, Francavilla d'Ete, Loreto, Loro Piceno, Mogliano, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montegranaro, Montelupone, Morrovalle, Petriolo, Pollenza, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Severino Marche, Tolentino, Treia, Urbisaglia.
<b>MATELICA</b>	Camerino, Castelraimondo, Cerreto D'Esi, Esanatoglia, Fabriano, Gagliole, Genga, Pioraco, San Severino Marche, Sefro.
<b>MONTECASSIANO</b>	Appignano, Castelfidardo, Corridonia, Filottrano, Loreto, Macerata, Montefano, Montelupone, Osimo, Pollenza, Recanati, Treia, Urbisaglia.



<b>PESARO</b>	Ancona, Auditore, Cattolica, Colli al Metauro, Falconara Marittima, Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico, Mombaroccio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montelabbate, Morciano di Romagna, Petriano, Riccione, Rimini, Saludecio, San Costanzo, San Giovanni in Marignano, Senigallia, Tavullia, Vallefoglia.
<b>SAN BENEDETTO DEL TRONTO</b>	Acquaviva Picena, Alba Adriatica, Altidona, Ascoli Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castorano, Civitanova Marche, Colli del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cossignano, Cupramarittima, Fermo, Giulianova, Grottammare, Lapedona, Maltignano, Martinsicuro, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Monterubbiano, Moresco, Nereto, Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Ripatransone, Spinetoli, Tortoreto.
<b>URBINO</b>	Acqualagna, Auditore, Cagli, Cartoceto, Fermignano, Fossombrone, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Montelabbate, Peglio, Petriano, Sant’Angelo In Vado, Urbania, Vallefoglia.